

Cass., civ. sez. II, del 2 febbraio 2016, n. 1993

La Corte di appello ribadiva l'interpretazione della scrittura sottoscritta da SD in data 26 dicembre 1984, del seguente tenore letterale: "RdC 26.12.1984. GN, nata a L il ----, è mia figlia a tutti gli effetti. Firmato SD". Negava che tale scrittura avesse valore di un testamento olografo e perciò rilevasse quale riconoscimento di figlia naturale in favore di GN, alla luce delle norme di cui agli artt. 254 e 587 c.c.

Con unico motivo di ricorso, GN ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 254, 587, 610, 602 e 1362 c.c., affermando che la Corte d'appello abbia errato nell'escludere che la scrittura del 26 dicembre 1984 non contenesse disposizioni patrimoniali ultra vitam, in tal senso dovendosi interpretare la volontà del D che affermava che la stessa N fosse sua "figlia a tutti gli effetti". A questa interpretazione porterebbe pure il canone di conservazione del testamento. Ben potendo, peraltro, il testamento contenere anche soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale, sarebbe da considerarsi valido il riconoscimento di figlia naturale operato in quel documento.

L'infondatezza del ricorso discende dall'analisi del contenuto dell'art. 254 e dell'art. 587 c.c.

L'art. 254 c.c., invero, contiene un'elencazione tassativa delle forme dell'atto di riconoscimento di figlio nato al di fuori del matrimonio, potendo esso ammettersi o nell'atto di nascita, oppure con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, resa davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

L'art. 587 c.c., al comma 2, afferma poi che le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento (quale, ad esempio, il riconoscimento ex art. 254 c.c., i cui effetti si producono alla morte del testatore: art. 256 c.c.) hanno efficacia, se contenute in un atto che abbia la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

La possibilità che il testamento esaurisca il suo contenuto in disposizioni di carattere non patrimoniale impone comunque che sia ravvisabile un "testamento in senso formale", rivelante la funzione tipica del negozio testamentario. Tale funzione consiste nell'esercizio da parte dell'autore del proprio generale potere di disposizione mortis causa. Perché sia individuabile un testamento in senso formale, quindi, occorre rinvenire il proprium dell'atto di ultima volontà, nel senso che l'atto esprima un'intenzione negoziale destinata a produrre i suoi effetti dopo la morte del disponente. Il testamento, infatti, rappresenta l'unico tipo negoziale con il quale taluno può disporre dei propri interessi per il tempo della sua morte.

Non è esclusa, quindi, l'esistenza del testamento, qualora esso contenga soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale, ma requisiti irrinunciabili sono la formalità e la solennità dell'atto al fine di garantire la libertà di testare, la certezza e la serietà della manifestazione di volontà del suo autore e la sicura determinazione del contenuto delle singole disposizioni. A

questo scopo la legge richiede ad substantiam che il testamento, seppur a contenuto soltanto non patrimoniale, venga redatto in una delle forme espressamente stabilite (art. 601 ss. c.c.).

Affinché la dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio possa, pertanto, intendersi inserita in un testamento, del quale pure esaurisca il contenuto, giacché l'atto risulta sprovvisto di disposizioni di carattere patrimoniale, occorre che esso riveli la sua natura di atto mortis causa («per il tempo in cui avrà cessato di vivere»), nel senso che la morte sia assunta dal dichiarante come punto di origine (ovvero, appunto, come causa) del complessivo effetto del regolamento dettato con riguardo a tale situazione rilevante giuridicamente. Se è quindi corretto assumere che l'art. 587 c.c. non postula la necessaria «patrimonialità» di tipo dispositivo-attributivo, ovvero il necessario riferimento ai «beni» del testatore, il testamento non può non consistere in un atto di «regolamento» mortis causa degli interessi del testatore, allorché tali disposizioni non patrimoniali evidenziano, comunque, la fisionomica essenziale inefficacia sino al momento della morte del testatore.

Come spiegato in precedenti pronunce di questa Corte, perché un atto possa qualificarsi come testamento (sia pure inteso come forma vincolata, autonoma dal proprio naturale contenuto attributivo, in quanto includente soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale), pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, è necessario riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto «di ultima volontà», ovvero, appunto, di un negozio mortis causa, in maniera da distinguerlo, per rimanere proprio al caso del riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio, da una mera enunciazione del fatto della procreazione.

La ravvisabilità dell'atto di regolamento mortis causa rappresenta un prius logico rispetto ad ogni questione sull'interpretazione della volontà testamentaria, sicché non vi è luogo di discutere di violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 e segg. c.c. se neppure appare oggettivamente configurabile una volontà testamentaria nelle espressioni adottate all'interno della scrittura da esaminare. Si è perciò costantemente affermato che per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l'estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cass. 28 maggio 2012, n. 8490).

Nella specie, facendo corretta applicazione di questi principi, la Corte d'Appello ha negato che la dichiarazione sottoscritta da SD in data 26 dicembre 1984, del tenore "GN, nata a L il -- -----, è mia figlia a tutti gli effetti", avesse valore di un testamento olografo ed ha perciò ritenuto inesistente il riconoscimento della filiazione. A tal fine, deve evidenziarsi come la valutazione di un atto quale disposizione testamentaria (ai sensi dell'art. 587 c.c.), ovvero, in particolare, quale testamento olografo (art. 602 c.c.), costituisce apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. (Cass. 29 aprile 2006, n. 10035).

E' d'altro canto del tutto da condividere la conclusione secondo cui la dichiarazione in esame non denoti un testamento in senso formale, in quanto non si evince da essa un'intenzione negoziale del D volta a produrre l'effetto accertativo della filiazione dopo la sua morte, e perciò non sussiste la pretesa natura di atto mortis causa, nel quale la morte sia individuata come momento di insorgenza della regolamentazione dettata.